



## **COMUNE DI PERUGIA**

**54 – S.O. ORGANIZZAZIONE, ENTRATE E CONTROLLI**

# **Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21.06.2021**

Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione

## INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....	pag. 3
Art. 2 – Caratteristiche del tributo .....	pag. 3
Art. 3 – Presupposto .....	pag. 3
Art. 4 – Soggetti passivi .....	pag. 4
Art. 5 - Determinazione della superficie tassabile .....	pag. 5
Art. 6 – Superfici escluse .....	pag. 5
Art. 6-bis - Adempimenti a carico delle utenze non domestiche per l’uscita dal servizio pubblico .....	pag. 8
Art. 6-ter - Riduzione per le utenze non domestiche per l’avvio al recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico .....	pag. 8
Art. 6-quater - Articolazione delle tariffe del tributo .....	pag. 9
Art. 6-quinquies - Tariffa per le utenze domestiche .....	pag. 9
Art. 7 - Attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti .....	pag. 11
Art. 7-bis - Obbligazione tributaria .....	pag. 11
Art. 7-ter - Riduzioni e agevolazioni .....	pag. 12
Art.7-quater - Riduzione in favore delle utenze non domestiche in seguito all’emergenza COVID-19 .....	pag. 13
Art. 8 – Pagamenti .....	pag. 15
Art. 8-bis – Dilazione e rateizzazione .....	pag. 16
Art. 9 – Tributo giornaliero .....	pag. 17
Art. 10 – Dichiarazioni .....	pag. 18
Art. 11 – Versamenti .....	pag. 19
Art. 12 – Riscossione e rimborsi .....	pag. 19
Art. 13 – Funzionario Responsabile .....	pag. 20
Art. 14 – Accertamento e sanzioni .....	pag. 20
Art. 15 – Entrata in vigore .....	pag. 21

**Art. 1**  
**(Oggetto del regolamento)**

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Abrogato
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative legislative e regolamentari vigenti tempo per tempo.

**Art. 2**  
**(Caratteristiche del tributo)**

1. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
2. La TARI è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Le tariffe, a copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana, sono determinate sulla base del c.d. 'metodo normalizzato' di cui al *D.P.R. 27/04/1999, n. 158* richiamato dall'art. 1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine, fissato da norme statali, per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata adozione della deliberazione entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 3**  
**(Presupposto)**

1. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Sono soggetti alla tassa tutti i locali e le aree scoperte tassabili come individuati dal presente articolo, insistenti nel territorio del Comune. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione

(gas, acqua, energia elettrica), è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione di una abitazione, finché queste condizioni permangono, salvo prova contraria.

5. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale relativo ad un'utenza domestica decorre dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e permane per tutto il periodo in cui la stessa viene mantenuta.

6. Il cambio di residenza anagrafica non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione al pagamento della Tassa, essendo a tal fine necessario presentare apposita denuncia di variazione secondo le modalità e nei termini previsti all'art. 10 del presente regolamento.

7. Si intendono per:

a) locali, le strutture esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infisse al suolo chiuse in almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastali, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

#### **Art. 4** **(Soggetti passivi)**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Fatto salvo l'accordo tra le parti, in forza del quale può comunque iscriversi a ruolo il locatario, comodatario, usuario o usufruttuario che occupa l'immobile, che accetta la co-obbligazione.

2-bis Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

2-ter L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 693, della Legge 27/12/2013, n. 147, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

3. Per i locali destinati ad attività ricettiva di tipologia riconducibile a quella extra alberghiera di cui alla Legge Regionale 10/07/2017, n. 8 del 10.7.2017 ed agrituristica di cui alla Legge Regionale 9/04/2015, n. 12 ed al regolamento regionale n. 1 del 15/01/2019 e successive integrazioni e modificazioni, la tassa è dovuta da colui che esercita l'attività. A tali utenze si applica la categoria tariffaria prevista per le attività di tipo alberghiero con o senza ristorante. Per l'attività agrituristica, ove sussistano i presupposti normativi per l'applicazione del tributo, la predetta categoria tariffaria troverà applicazione limitatamente al tempo richiesto per l'espletamento dell'attività agrituristica

stessa. Ai fini del relativo calcolo è fatto obbligo al gestore dell'attività di presentare idonea documentazione entro il termine di cui al successivo art. 10 del presente regolamento.

**Art. 5**  
**(Determinazione della superficie tassabile)**

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante strumenti idonei a garantire la conoscibilità dell'atto ed a rispettare i principi dell'art. 6 della Legge 27/07/2000, n. 212.

2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte soggette al tributo, la superficie imponibile resta quella calpestable.

3. Nelle more dell'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestable. In ogni caso, l'80% della superficie catastale può essere utilizzato dal Comune in sede di accertamento, ai sensi del comma 646 dell'art. 1 della Legge 27 /12/2013, n. 147.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo restano valide le dichiarazioni già presentate e le superfici accertate ai fini dei previgenti prelievi.

5. La superficie calpestable dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 cm, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 6.

**Art. 6**  
**(Superfici escluse)**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione

che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, presentando la documentazione rilasciata dal soggetto che smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

Sono rifiuti speciali quelli definiti dall'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e dalle altre disposizioni del medesimo decreto.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzati dal processo produttivo. Restano pertanto assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di materie prime o merci non utilizzati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

3. Non sono inoltre soggette al tributo:

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per i portieri;
- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti, purché non inseriti nel N.C.E.U;
- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva, essendo soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi dall'attività sportiva, come ad esempio locali ed aree adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e comunque non oltre la data di fine lavori;
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo e relative pertinenze; all'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistiche, comprese le serre a terra; sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle citate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.

Le circostanze sopraelencate comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, speciali e/o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, sia per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, sia per la particolare

attività esercitata, la superficie complessiva dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività di seguito indicate viene ridotta forfetariamente delle percentuali a fianco riportate:

<b>Tipologia di attività</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
Lavorazione del ferro	50%
Lavorazione del legno, restauratori	50%
Lavorazione di materiali lapidei	40%
Stamperie – Tipografie, incisioni tipografiche, serigrafie	40%
Fabbricazione prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali	60%
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	50%
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo	50%
Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettronici	50%
Riparazione autoveicoli, carrozzerie, elettrauto, gommisti	50%
Centri e/o ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici, radiologici, veterinari, laboratori di analisi	50%
Lavanderie, tintorie	50%
Macellerie, pescherie	20%
Altre industrie manifatturiere	40%
Servizi di parrucchieria, estetista, solarium	20%

Per le attività non considerate nell'elenco di cui sopra, sempre che ricorrano le condizioni come sopra indicate, si farà riferimento a criteri di analogia.

#### **Art. 6-bis**

##### **(Adempimenti a carico delle utenze non domestiche per l'uscita dal servizio pubblico)**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune ed al Gestore entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati gli immobili di riferimento, il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER e l'impegno alla gestione al di fuori del servizio pubblico per almeno 5 anni. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del tributo prevista dal presente regolamento, con decorrenza dall'anno successivo.

3. L'utente non domestico che ha optato per l'uscita dal servizio pubblico può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno con decorrenza dall'anno successivo, anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 2 entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio, entro il termine del 30 giugno dell'anno precedente.

#### **Art. 6-ter**

##### **(Riduzione per le utenze non domestiche per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico)**

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che hanno optato per l'uscita dalla gestione pubblica, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni.



2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la quota variabile è esclusa in via previsionale. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta ed il Comune provvede al suo recupero.

3. Nell'ipotesi in cui, pur avendo effettuato l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 6-bis, sia riscontrato che l'utente non domestico abbia conferito rifiuti urbani al servizio pubblico, si procede al recupero della quota variabile del tributo con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il predetto conferimento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli e delle altre sanzioni di legge.

#### **Art. 6-quater (Articolazione delle tariffe del tributo)**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, previste dalle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario redatto e validato secondo le norme contenute nei provvedimenti dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), emanati ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, tenuto conto di quanto stabilito dai relativi provvedimenti emanati dall'ARERA

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, da effettuarsi secondo criteri razionali, indicando il sistema adottato;

b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 utilizzati per il calcolo delle tariffe.

Il comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione stabilita dall'ARERA ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

#### **Art. 6-quinquies (Tariffa per le utenze domestiche)**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate

al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria annuale.

4. I locali destinati a pertinenza di case di civile abitazione si considerano ai fini del tributo unitamente all'abitazione cui sono asserviti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, limitatamente alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva. Qualora non sia possibile distinguere la superficie destinata all'attività economica o professionale da quella dedicata all'uso domestico si applica la tariffa delle utenze non domestiche ad una superficie convenzionale pari al 30% del totale.

6. Le strutture ricettive a gestione non imprenditoriale (Bed & Breakfast, affittacamere) sono assimilate all'utenza domestica. Per le predette categorie i componenti del nucleo familiare sono calcolati con riferimento ai dati anagrafici e alla potenzialità ricettiva, nel massimo di 6 componenti. Per i mesi in cui l'attività ricettiva non è svolta si tiene conto del solo nucleo familiare di colui che esercita l'attività. I dati relativi al periodo di attività e alla potenzialità ricettiva sono dedotti dalla segnalazione certificata di inizio di attività.

7. Ai fini dell'applicazione della tariffa alle utenze domestiche si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento; dal numero complessivo sono esclusi i componenti che, per un periodo superiore a 183 giorni all'anno, risultano:

- ricoverati presso case di cura o di riposo;
- detenuti in istituti di pena;
- domiciliati in altri comuni o all'estero per motivi di studio o di lavoro.

L'esclusione è riconosciuta dal giorno effettivo in cui è decorso, se opportunamente dimostrato e documentato il ricovero presso la casa di cura o di riposo, la detenzione in istituti di pena o la domiciliazione fuori Comune per motivi di studio o di lavoro, sulla base di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale deve obbligatoriamente essere indicato il domicilio del componente per il quale si chiede la deduzione dal nucleo abitativo. Nel caso in cui tale riduzione sia riferita al titolare dell'utenza, nonché unico occupante, verrà decurtata per intero la quota variabile della tariffa.

8. Per le abitazioni tenute a disposizione, da soggetti residenti nel Comune di Perugia e non, per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, si assume come numero degli occupanti quello risultante dal nucleo familiare anagrafico del possessore o detentore e, comunque, nel limite massimo di 3 unità.

9. Il collaboratore domestico che non presti più servizio presso l'abitazione, pur mantenendovi la residenza, può essere decurtato dal calcolo della Tariffa se per lo stesso sia stata richiesta la cancellazione all'ufficio di Anagrafe comunale. La variazione decorre dalla data della richiesta di cancellazione anagrafica nel caso in cui, a seguito accertamento da parte della Polizia Municipale, ne venga confermata la veridicità;

10. Nel caso di un soggetto giuridico, iscritto a ruolo per una utenza domestica, il calcolo della tariffa si basa su un nucleo familiare di 3 unità.

#### **Art. 7**

#### **(Attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti)**

1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie, caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, previste dalle tabelle allegate al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

2. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le suddette categorie, deve essere attribuita, ai fini dell'applicazione della tariffa, la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. La categoria tariffaria applicabile ad ogni utenza è relativa all'attività prevalente, nel caso in cui le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino, etc...).

3. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.

4. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

5. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

#### **Art. 7-bis**

#### **(Obbligazione tributaria)**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui all'art. 10 del presente regolamento.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Resta fermo quanto previsto per la determinazione del numero dei componenti delle utenze domestiche.

**Art. 7-ter**  
**(Riduzioni e agevolazioni)**

1. Nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, le tariffe sono ridotte nella misura dell'80%.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, le tariffe sono ridotte in misura del 70%. Le zone servite sono individuate nelle apposite planimetrie che individuano le zone servite.

3. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, viene annualmente concessa, a conguaglio, in misura progressiva fino al 20% della quota variabile del tributo, a favore del produttore di rifiuti che dimostri, con idonea documentazione, di avere autonomamente avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti urbani prodotti. La percentuale di riduzione, stabilita in sede di approvazione delle tariffe, è accordata in misura proporzionale ai quantitativi così riciclati, purché sia superata la soglia del 50% della produzione totale dei rifiuti urbani.

4. Nella modulazione delle tariffe sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferita alle utenze domestiche, previste in sede di approvazione delle tariffe.

5. Per le utenze a disposizione, da soggetti residenti nel Comune di Perugia e non, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, le tariffe sono ridotte del 30%. In caso di concessione in uso di una sola porzione del locale/fabbricato, per la superficie residua rimasta a disposizione del proprietario, si applica la riduzione del 30%.

6. Per i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte e non, pertinenze ad uso domestico adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è ridotta del 30%.

7. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, spetta la riduzione della tariffa di 2/3.

8. Nelle zone soggette a disagio ambientale le tariffe possono essere ridotte per le utenze domestiche collocate nelle superfici perimetrate in rosso ed in arancione nelle cartografie allegata a specifiche delibere del Consiglio Comunale. Le utenze collocate nelle perimetrazioni in rosso, più vicine rispetto alle altre dagli impianti, avranno una riduzione percentuale maggiore di quelle situate nelle zone perimetrate in arancione. Le percentuali delle predette riduzioni saranno determinate ogni anno con la delibera di approvazione della tariffa, in quanto potranno essere oggetto di variazione al mutare dell'ammontare dell'indennità di disagio ambientale riconosciuta al Comune e del numero delle utenze domestiche comprese nei perimetri indicati.

9. Sono previsti interventi, applicabili solo alle abitazioni di residenza anagrafica, a favore di contribuenti residenti nel Comune di Perugia il cui nucleo familiare presenti le seguenti condizioni di capacità contributiva:

a) indicatore ISEE non superiore ad € 6.000 - esenzione dal pagamento del tributo;

- b) indicatore ISEE compreso tra € 6.001 ed € 7.500 - contributo pari al 50%;
- c) indicatore ISEE compreso tra € 7.501 ed € 9.000 - contributo pari al 30%.

Per le famiglie con un numero di figli superiore a 3, il numero dei componenti da considerare ai fini dell'applicazione della tariffa è fissato in un massimo di tre, laddove l'indicatore ISEE sia inferiore a € 20.000. Tale agevolazione è cumulabile con quelle riportate ai precedenti punti b) e c).

Nel caso di coabitazioni, i limiti di cui ai periodi precedenti non devono essere superati dalla sommatoria degli Indicatori ISEE di tutti i soggetti occupanti. Per ottenere i suddetti benefici, i soggetti interessati devono presentare al Comune specifica e motivata domanda, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno per il quale la tariffa è dovuta, ovvero entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale la tariffa è dovuta in caso di acquisizione della residenza nel Comune in data successiva al 30 settembre.

Nel caso di coabitazione in cui il nucleo familiare, avente un ISEE non superiore a € 15.000, sia composto da massimo due soggetti ultrasessantacinquenni di cui almeno uno non autosufficiente, sia nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da un soggetto ultrasessantacinquenne portatore di handicap, il conteggio dei soggetti occupanti non terrà conto della presenza di eventuali badanti, residenti o meno, anche quando tale presenza superi i 183 giorni all'anno, purché:

- a) non vi siano gradi di parentela tra la badante e i componenti del nucleo familiare;
- b) le badanti abbiano un regolare contratto di lavoro;
- c) siano stati adempiuti tutti i necessari obblighi previdenziali e assistenziali.

Tale agevolazione non è cumulabile con quelle riportate ai punti b) e c) del primo periodo del presente comma. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.

10. Le riduzioni di cui al comma 9, sono concesse agli aventi diritto, secondo modalità stabilite, con atto dirigenziale, a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI.

11. Le riduzioni e agevolazioni di cui al presente articolo, salvo diversa espressa indicazione, sono riconosciute, se debitamente dichiarate e documentate, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dal primo gennaio dell'anno successivo.

12. Le agevolazioni e riduzioni non sono cumulabili, fatta eccezione per quelle di cui ai precedenti commi 3 e 6 (era indicato il riferimento al comma 1, lettera b e comma 3 del precedente art. 5) salvo espressa indicazione contraria del presente regolamento, e si applica, la più favorevole.

#### **Art. 7-quater**

##### **(Riduzione in favore delle utenze non domestiche in seguito all'emergenza COVID-19)**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dell'art. 6 del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73, le utenze non domestiche che per effetto del perdurare dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus COVID-19, sono state interessate da chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ovvero che comunque hanno subito un rilevante impatto finanziario per effetto della predetta emergenza epidemiologica, possono beneficiare di riduzioni della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, determinate secondo le disposizioni dei commi seguenti.

2. le utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura obbligatoria dell'attività nel periodo 1° gennaio 2021-31 giugno 2021, a seguito di disposizioni nazionali o locali, hanno diritto ad una riduzione delle tariffe per l'anno 2021, in aggiunta alle eventuali riduzioni tariffarie già spettanti, in misura dell'8,33% per ogni mese di chiusura. A tal fine il mese si considera per intero qualora la chiusura sia durata per un periodo di almeno 15 giorni nel corso del medesimo mese.

3. Le utenze non domestiche alle quali disposizioni statali o locali hanno imposto, nel corso del medesimo periodo di cui al comma precedente, delle restrizioni nell'esercizio delle attività, quali, a titolo di esempio, limitazioni al numero dei clienti, limiti alla modalità di svolgimento dell'attività (es. asporto, consegna a domicilio, ecc.) ovvero all'orario o ai giorni di apertura nell'arco della settimana rispetto a quelli ordinari, hanno diritto ad una riduzione delle tariffe per l'anno 2021, in aggiunta alle eventuali riduzioni tariffarie già spettanti, in misura pari al 6,67% per ogni mese di vigenza delle restrizioni. A tal fine il mese si considera per intero qualora le restrizioni siano durate per un periodo di almeno 15 giorni nel corso del medesimo mese.

4. Le utenze non domestiche diverse da quelle di cui ai precedenti commi che hanno subito una riduzione dell'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi nel corso del periodo 01/04/2020-31/03/2021 di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 01/04/2019-31/03/2020, hanno diritto ad una riduzione della tariffa per l'anno 2021, in aggiunta alle riduzioni già spettanti, del 20% della stessa. Le utenze che hanno registrato una riduzione dell'ammontare medio mensile di cui al periodo precedente di almeno il 60%, la riduzione è del 40%. Al fine di determinare correttamente i predetti importi di fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per le utenze non domestiche che hanno iniziato la loro attività dopo il 31 marzo 2019 si prescinde dal requisito della riduzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al precedente comma 1. Nel caso di utenze non domestiche che hanno cessato la propria attività prima del 31 marzo 2021, la verifica del fatturato o dei corrispettivi medi di cui al presente comma è effettuata confrontando quelli relativi al periodo dal 01/04/2020 alla data di cessazione, con quelli relativi al corrispondente periodo decorrente dal 01/04/2019.

5. Le riduzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono maggiorate nella misura complessiva di 5 punti percentuali nel caso in cui le utenze non domestiche interessate rientrino altresì nelle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo. In questo caso, la riduzione spettante non può essere comunque inferiore alle misure prevista dal comma 4.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo non competono comunque ai soggetti di cui agli art. 74 e 162 bis del D.P.R. 917/1986.

7. Al fine di poter beneficiare delle riduzioni di cui al presente articolo, le utenze non domestiche interessate devono presentare al soggetto gestore del servizio apposita istanza entro il termine perentorio del 15/09/2021, fissato a pena di decadenza, nella quale viene attestato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'accesso al beneficio. Il soggetto gestore del servizio predisponde, ove possibile, modalità telematiche per la presentazione delle istanze. Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze può essere differito con apposito provvedimento del dirigente competente.

8. Il finanziamento dell'onere della riduzione di cui al presente articolo, in termini di minor gettito, è posto a carico del bilancio dell'Ente, impiegando quota delle risorse di cui all'art. 106 del Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 e successivi rifinanziamenti, con particolare riferimento a quelle di cui alla tabella allegato 1 al D.M. 01/04/2021 e di cui all'art. 6 del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73. Le riduzioni competono ai soggetti passivi aventi i requisiti previsti che hanno presentato l'istanza entro il termine perentorio indicato nel comma precedente, nel limite massimo complessivo corrispondente alle risorse appositamente stanziati dall'Ente a tal fine nel bilancio di previsione. Nel caso in cui il totale delle riduzioni richieste superi l'ammontare delle somme massime stanziati, si provvederà al riconoscimento delle riduzioni con decurtazione proporzionale dell'importo spettante.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo sono calcolate sul tributo dovuto per l'anno 2021 relativamente ai locali o alle aree possedute o detenute nel Comune, al netto delle altre riduzioni spettanti previste dal presente regolamento. Le stesse sono concesse mediante ricalcolo dell'avviso di pagamento inviato ovvero rimborso nel caso in cui il pagamento sia stato integralmente effettuato. A tal fine, le utenze non domestiche che hanno presentato l'apposita istanza di cui al precedente comma 7 entro il termine ivi previsto possono differire il pagamento della terza e della quarta rata della tassa dovute per l'anno 2021 alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento ricalcolato inviato dal Gestore ovvero alla data della ricezione della comunicazione di diniego. In ogni caso il pagamento delle somme residue dovute deve avvenire entro il 16 dicembre 2021.

10. Il Comune o il soggetto gestore procederanno alla verifica dei requisiti attestati nelle istanze, eventualmente anche con criteri campionari, anche inviando apposite richieste informative e documentali. Nel caso di mancata presentazione delle informazioni o della documentazione richiesta nei termini previsti o di mancata sussistenza dei requisiti richiesti, si provvederà al recupero della riduzione concessa, con addebito degli interessi e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, oltre alle eventuali comunicazioni ai soggetti competenti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

11. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel rispetto del regime quadro previsto dagli articoli 53-64 del Decreto Legge 19/05/2020, n. 34.

## **Art. 8 (Pagamenti)**

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con la forma di riscossione prescelta dall'Ente, indicata in apposito provvedimento di natura dirigenziale adottato annualmente, se non diversamente disciplinato dalla normativa vigente.

2. Il Comune riscuote direttamente il tributo dovuto in base ad apposito avviso di pagamento inviato dal Gestore del servizio rifiuti contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la categoria tariffaria dichiarata o accertata, l'importo di ogni singola rata, le scadenze e tutti gli altri elementi richiesti dalla deliberazione ARERA n. 444 del 31/10/2019 ed eventuali altri successivi provvedimenti della medesima Autorità. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212. L'avviso è emesso sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente e degli accertamenti notificati.

3. Il mancato ricevimento dell'avviso di cui al comma precedente non esonera comunque il contribuente dal pagamento del tributo dovuto alle date stabilite dal presente regolamento.

4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in quattro rate alle seguenti scadenze: - 31 marzo - 31 maggio - 31 luglio - 2 dicembre oppure, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di competenza del tributo. Le scadenze possono essere annualmente modificate con deliberazione del Consiglio comunale. Secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 15-ter, del Decreto legge 6/12/2011, n. 201, come modificato dal Decreto Legge 30/04/2019, n. 34, il versamento delle rate scadenti prima del 1° dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili nell'anno precedente. Il versamento delle rate scadenti dopo il 1° dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili per l'anno di riferimento, con conguaglio rispetto a quanto già versato. Annualmente, con provvedimento del Consiglio comunale, può essere stabilita la percentuale di riferimento degli importi dovuti alle singole rate.

5. Gli eventuali avvisi in rettifica o a conguaglio verranno emessi in unica soluzione, con indicazione delle relative scadenze di pagamento e secondo le modalità e le forme stabilite al precedente comma 2.

6. In caso di mancato o insufficiente versamento di una o più delle rate stabilite dal presente regolamento entro la scadenza dei termini fissati, il Gestore del servizio provvederà a notificare al contribuente, anche a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso di liquidazione. Nel caso di mancato o insufficiente pagamento dell'avviso di liquidazione entro la scadenza dei termini, il Gestore del servizio provvederà a notificare al contribuente l'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento, emesso a norma dell'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160, ed avvierà, nel caso di mancato pagamento dell'avviso entro i termini di legge, le procedure coattive previste dalla normativa vigente, applicando gli ulteriori interessi e gli oneri di riscossione previsti dall'art. 1, commi 802 e 803, della Legge 27/12/2019, n. 160. Nell'avviso di accertamento è irrogata la sanzione di cui all'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147, sono applicati gli interessi di mora al tasso stabilito dall'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27/12/2006, n. 296 e addebitate le spese, come previsto dalle vigenti normative.

7. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato l'avviso di pagamento di cui al comma 2 tramite posta elettronica certificata, il Gestore del servizio provvederà a notificare direttamente l'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con irrogazione della relativa sanzione, addebito di interessi e spese.

8. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dell'utente e velocizzare l'azione amministrativa il gestore può effettuare compensazioni tra debiti e crediti riferiti alla medesima utenza in sede di calcolo dell'importo dovuto a titolo di TARI.

#### **Art. 8-bis (Dilazione e rateizzazione)**

1. Ferma restando la disciplina contenuta nel regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, con riferimento alle dilazioni ed alle rateizzazioni nel caso di notifica di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160, in considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID-19, il Funzionario Responsabile del tributo, ivi compreso quello individuato a seguito di affidamento in concessione/gestione della tassa sui rifiuti, può concedere, in caso di temporanea e grave difficoltà del debitore, dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili relative alla tassa sui rifiuti, risultanti dalla notifica dell'avviso di liquidazione di cui al comma 6 dell'articolo 8 del presente regolamento relativo all'anno 2020. Il presente articolo si applica anche nell'ipotesi di cui comma 7 del precedente articolo 8, sempre con riferimento all'anno 2020. La dilazione o la rateizzazione sono concedibili solo se il contribuente è in regola con il pagamento del tributo fino all'anno 2019.

2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base dell'atto indicato al comma 1, ma che consente di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddituale-patrimoniale.

3. Al fine di valutare lo stato di temporanea e grave difficoltà economica, nel caso di richiesta da parte di Persona fisica o Ditta Individuale, dovranno essere acquisite le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, ovvero l'ISEE più recente disponibile, mentre nel caso di richiesta da parte di società di



persone o di capitali, gli ultimi tre bilanci approvati. In alternativa, il contribuente può dimostrare la modificazione del suo stato lavorativo o reddituale tale da determinare lo stato di temporanea e grave difficoltà economica.

4. Il funzionario responsabile nell'ipotesi di cui ai commi precedenti può concedere una dilazione di pagamento, della durata non superiore a 6 mesi, ovvero la rateizzazione del pagamento per un periodo massimo di 24 mesi, seguendo in quanto compatibile lo schema di cui al comma 4 dell'art. 12 del regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, mediante un piano con rate mensili di pari importo, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, comprensive degli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento dell'avviso di liquidazione. In ogni caso, il periodo di rateizzazione non può concludersi oltre i 12 mesi precedenti alla scadenza del termine di legge per la notifica dell'avviso di accertamento. Non sono ammesse rateizzazioni per importi inferiori a € 100,00. Nel caso di dilazione di pagamento sono dovuti per il predetto periodo gli interessi calcolati al tasso legale.

5. L'istanza di dilazione o di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di scadenza dell'avviso di liquidazione. In questo caso il contribuente non è soggetto a sanzioni anche se la scadenza della dilazione o il pagamento della prima rata è stabilito dal provvedimento di accoglimento della richiesta oltre il predetto termine di scadenza. Qualora invece la richiesta sia presentata oltre il termine di scadenza dell'avviso di liquidazione, il contribuente dovrà regolarizzare la violazione relativamente alla sanzione ricorrendo all'istituto del ravvedimento.

6. L'istanza di dilazione o di rateizzazione deve essere presentata prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160. Ove presentata successivamente, alla stessa si applicano le disposizioni di cui al regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

7. La rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Il contribuente decade dalla rateizzazione, previo sollecito, in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi. In tale ipotesi le somme sono immediatamente esigibili e l'ente provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato. La decadenza non opera nell'ipotesi di lieve inadempimento, vale a dire in caso di ritardo di pagamento non superiore a 7 giorni, nel caso di prima rata, e non oltre il termine di pagamento della rata successiva, per le altre rate. In tale ipotesi comunque il contribuente è tenuto a regolarizzare la tardività del versamento ricorrendo al ravvedimento, secondo le normative vigenti.

## **Art. 9** **(Tributo giornaliero)**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, e in modo ricorrente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo si applica in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

Il tributo non è dovuto nel caso di occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, in relazione alle quali trova applicazione il canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. La misura tariffaria applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale della TARI, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestiche di cui alla tabella allegata al DPR 27

aprile 1999, n. 158, maggiorata di un importo percentuale, non superiore al 100 per cento, stabilito in sede di approvazione delle tariffe.

3. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le suddette categorie, deve essere attribuita, ai fini dell'applicazione della tariffa, la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27/12/2019, n. 160.

5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

6. Soppresso

7. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

## **Art. 10 (Dichiarazione)**

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine di 90 giorni successivi alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata. La medesima si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data della ricevuta di consegna nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata. La dichiarazione deve essere sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione deve comunque essere sottoscritta, anche con firma digitale. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, ferma restando l'obbligazione tributaria solidale di tutti gli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro i 90 giorni successivi dal giorno in cui sono intervenute le predette modificazioni. Non comporta l'obbligo della presentazione della dichiarazione la variazione del numero dei componenti residenti dell'utenza domestica.

3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati: la misura della superficie, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.

3-bis. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della denuncia di cessazione oltre il termine stabilito, questa decorre dalla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione o che il tributo sia già stato assolto dal soggetto subentrante.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei previgenti prelievi in materia di rifiuti (TARSU, TIA, TARES).

### **Art. 11 (Versamenti)**

*Abrogato*

### **Art. 12 (Riscossione e rimborsi)**

1. Alla riscossione della TARI provvede direttamente il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 690, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dell'art. 2-bis del Decreto Legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 1/12/2016, n. 225.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27/12/2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso della tassa per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 9 del presente regolamento non si procede al versamento ed al rimborso per importi inferiori a € 2 per anno di imposta.

3. Il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,53, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

4. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

5. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso di interesse determinato secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

**Art. 13**  
**(Funzionario Responsabile)**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**Art. 14**  
**(Accertamento e sanzioni)**

1. Ai sensi del comma 691 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, in deroga all'articolo 52 Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il Comune si avvale, per l'accertamento della TARI, della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti alla data del 31/12/2013, fino alla scadenza del relativo contratto.

1-bis. Il Gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune o il Gestore ha facoltà di avvalersi:
  - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

1-ter. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

1-quater. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

1-quinquies. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27/12/2006, n. 296.

### **Art. 15** **(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Resta in vigore, fino al compimento dei termini decadenziali e prescrizionali previsti dalla normativa vigente per l'accertamento delle violazioni, il Regolamento comunale per la disciplina della TIA.